

STATUTO


DELL'ASSOCIAZIONE "BALBORE BOXING CLUB ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA"

Art. 1) Denominazione e sede. Ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica senza fine di lucro denominata: "BALBORE BOXING CLUB ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA", siglabile "Balbore Boxing Club ASD".

L'Associazione si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e dell'ente di promozione sportiva cui l'Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2) Sede. L'Associazione ha sede in Ivrea (To), viale Libero
Falcone s.n.c.

Art. 3) Finalità. L'Associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed acconfessionale; non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, e non



discriminate in base al sesso, alla religione, alla razza e alle condizioni socio-economiche.

Art. 4) Attività istituzionale. L'Associazione ha per scopo l'organizzazione e l'esercizio di attività sportive dilettantistiche; in particolare l'Associazione si propone quale scopo principale la promozione, la diffusione, la tutela e lo sviluppo degli sport da combattimento, con o senza carattere fitness, e alla difesa personale, di tutte le discipline propedeutiche e degli sport da combattimento e delle discipline sportive collegate o complementari, compresa l'attività didattica per l'avvicino, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle medesime attività sportive.

A titolo esemplificativo, le discipline sportive rientranti nell'attività istituzionale, sono quelle indicate, come:

- boxe;
- pre-pugilistiche;
- kick-boxing;
- muay thai;
- B.R.A.;
- full contact;
- grappling;
- Judo;
- Ju Jitsu;
- arti marziali in genere.

A titolo esemplificativo, si intendono discipline sportive col-
legate e complementari, di cui sopra, riscontrati nell'attività
istituzionale dell'associazione:

- il calcio;
- l'attività sportiva e ginnica finalizzata alle esatte ed
al fitness;
- ginnastica aerobica;
- ginnastica per tutti.

L'Associazione, nell'esecuzione ed in promozione delle proprie
attività, potrà agire in collaborazione con Istituti scolastici
pubblici o privati, insegnanti di educazione fisica, istruttori,
tecnici, docenti, fisioterapisti e psicologi, ed altri
enti, pubblici e privati; inoltre l'associazione potrà organizza-
re e promuovere attività ed iniziative con altre associazioni
aventi ad oggetto le medesime attività istituzionali e attività
simili e complementari a quelle riscontrate nelle proprie atti-
vità istituzionali.

L'Associazione potrà svolgere attività accessorie che si consi-
derano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività
istituzionale; potrà altresì svolgere attività di tipo commer-
ciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e ammini-
strative. L'Associazione potrà, inoltre, reperire spazi ed im-
pianti, anche tramite concessioni con enti pubblici o privati,
per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

L'associazione potrà svolgere le sue attività nei confronti ed

a beneficio di:

- propri associati;

- iscritti, associati e partecipanti di altre associazioni che
svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento,
atto costitutivo o statuto fanno parte di un'entità organizzativa
locale o nazionale;

- associati, partecipanti e beneficiari delle rispettive organizza-
zioni nazionali (tra cui l'ANSI Nazionale);

- terzi.

ART. 5) Durata. La durata dell'associazione è illimitata e la
stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea
straordinaria degli Associati.

soci e associati

ART. 6) soci. Possono essere soci (ovvero associati) dell'associa-
zione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i prin-
cipi ispiratori e ne accettano lo Statuto. Il rapporto associa-
tivo e le modalità associative sono volte a garantire l'effet-
tività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla
vita associativa non potrà essere temporanea. Fra gli aderenti
all'associazione esistono parità di diritti e di doveri.

ART. 7) Ammissione dei soci. L'ammissione all'associazione è
deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante
socio, la domanda di ammissione a essere presentata da almeno

sovrana essere controfirmata dall'esercente la patria potestà.

Il gestore che sottoscrive la domanda rappresenta il socio e tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso lo stesso per tutte le obbligazioni dell'associazione ministrate.

Art. 8) Diritti dei soci. Tutti i soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e la modificazione del Statuto e di eventuali regolamenti;
- esercitare l'elettorato attivo all'interno degli organi dell'Associazione;
- essere eletti alle cariche sociali e quali componenti degli organi dell'Associazione,

I soci minorenni non hanno diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche sociali, come meglio specificato nell'art. 16 del presente Statuto.

Art. 9) Obblighi degli associati. Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative, tali quote non sono trasmissibili ed irrevocabili.

Il Consiglio Direttivo, a sua discrezione, delibera:

- l'importo delle quote associative;
- il contributo per la copertura assicurativa;

la quota per la partecipazione ai diversi soci ed azionisti attivati nell'assemblea.

Il Consiglio direttivo delibera la modalità di pagamento degli importi di cui sopra.

Art. 10) Perdita delle qualifiche di associato. La qualifica di socio o associato non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.

Le dimissioni di socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo.

L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, al resto socio o ponga in essere comportamenti che pregiudicano gli interessi materiali e all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può promuovere ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

Art. 11) La perdita, per qualsiasi causa, della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 12) Decesso. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Assemblea dei soci

ART. 13) **Organi sociali.** Gli Organi dell'Associazione sono l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

ART. 14) **Assemblea.** L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria e straordinaria.

ART. 15) **Convocazione.** L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo la ritenga opportuna, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno cinque dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative e di quanto dovuto in forma delle deliberazioni del Consiglio Direttivo di cui all'art. 9.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 20 giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail / lettera cartacea (anche a mani) o pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione / affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

ART. 16) **Intervento in assemblea.** Possono intervenire

all'assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggioranti purché in regola con il pagamento della quota associativa; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minoranti e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale e la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto di parola né di voto attivo e passivo.

E' ammessa l'intervento per delega in conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per elezione di anno, per appello nominale e con voto segreto.

ART. 27) **COMPETENZE ASSEMBLEARI.** All'assemblea spettano i seguenti compiti:

(N CONVOCAZIONE ORDINARIA)

- approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;

- eleggere il Presidente, il Vice-Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;

- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;

- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

DE COSTITUZIONI STRAORDINARIE:

- deliberare sulle trasformazioni, fusioni e scissioni dell'associazione;

- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art. 18) Assemblea ordinaria. L'assemblea ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, si svolge almeno una volta all'anno ed è convocata verbalmente, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intervenire almeno un'ora.

Art. 19) Assemblea straordinaria. L'assemblea straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalmente.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Per deliberare la costituzione dell'Associazione e la formazione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 20) Libro verbali, tutte le delibere assembleari ed i procedimenti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali della assemblea dei soci, sono pubblicati ai soci con l'assegnazione per 30 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione Sportiva Dilettantistica. Gli associati possono prendere visione del libro dei verbali a prezzo estimato copia a loro spese.

Consiglio Direttivo e Presidente

Art. 21) Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'assemblea ogni cinque anni. Esso è composto da un minimo di cinque ed un massimo di sette membri, tra i quali il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'assemblea Soci; esso rimane in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene designato il primo dei non eletti.

All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati un Segre-

SEGRE e un Vice Segretario, Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione Sportiva Dilettantistica, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

I componenti del Consiglio Direttivo possono ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata, ovvero nella medesima disciplina facendo capo ad un ente di promozione sportiva.

Art. 22) Poteri del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è tenuto nei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, al Consiglio Direttivo compete la partecipazione:

- Le decisioni inerenti la gestione ordinaria e straordinaria, di amministrazione e di capitale, per la gestione dell'Associazione;
- Le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- Le deliberazioni in merito ai costi ed alle iniziative da attuare da parte della Associazione, ed i relativi costi e contributi a carico degli associati, ai sensi dell'art. 5;
- Le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui

di avere l'Assemblea

- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;

- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;

- la fissazione della quota associativa e di eventuali contributi specifici ulteriori;

- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei Delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;

- la redazione e approvazione dei Regolamenti e la proposta di modifica dello Statuto da sottoporre alla successiva approvazione dell'Assemblea;

- la delibera sull'ammissione di nuovi soci;

- ogni funzione che lo statuto e le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Art. 21) Riunioni del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei soci lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi, con la modalità di cui all'art. 25, almeno dieci giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data,

l'assemblea ed il luogo della sede.

Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione,

come avviene con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi

componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza,

da un consigliere designato dal presidente. Il Consiglio Diretti-

vo delibera a maggioranza semplice, per voto di maggioranza, in base

al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il

voto del presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare

in processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segret-

ario.

Art. 24) Presidente. Il Presidente ha la firma e la rappresen-

tanza legale e giurisdizionale dell'associazione. È eletto

dall'assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Diret-

tivo, ogni cinque anni.

È gli presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede

alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni

dell'assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgen-

za, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo rati-

fica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art. 25) Vice presidente. Il Vice Presidente coadiuva e sostituisce

il Presidente in caso di assenza o impedimento. Costui

sostituisce il Presidente, se ha i requisiti richiesti (anche rapp-

resentativi).

Art. 26] **Decadenza del Consiglio direttivo.** Il Consiglio direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di sua impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tale data entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

Segretario e Tesoriere

Art. 27] **Segretario.** Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei beni e dei servizi dell'Ente del Consiglio direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il versare al materiale pagamento.

Art. 28] **Tesoriere.** Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione Sportiva Dilettantistica redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni correnti di cassa e al pagamento delle spese deliberate dal Consiglio direttivo, al

Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di conto, banche, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 29) Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere o svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a riservare le casse di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente, il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità del Tesoriere o del Vicepresidente.

Patrimonio ed esercizio finanziario

Art. 30) Patrimonio sociale. Il patrimonio dell'Associazione Sportiva Dilettantistica è costituito da:

- quote di iscrizione e dai corrispettivi per i servizi sportivi sociali versati dai soci;
- eventuali entrate di carattere commerciale;
- eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici;
- eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione Sportiva Dilettantistica o ad essa pervenuti e gestiti

stessi titoli.

Art. 31) **Divieto di distribuzione.** Eventuali utili di gestione, fondi, riserve e capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci, né dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 32) **Esercizio.** L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre, con cadenza annuale, il rendiconto economico e finanziario, secondo le disposizioni di legge e di statuto, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi svolta in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto del quale devono risultare, anche a mezzo di relazioni illustrative, in modo chiaro e trasparente,

la entrata e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, estensione o compagna di sensibilizzazione.

I bilanci ed i rendiconti dell'Associazione sono disponibili per gli associati, presso la sede sociale, in forma, dalla data di convocazione dell'assemblea avanti ad oggetto in loro approvazione. I bilanci ed i rendiconti approvati sono soggetti, mediante affissione presso la sede sociale, nel 30 giorni successivi all'approvazione. Ogni socio, anche in data successiva alle scadenze dei termini predetti (purché entro i termini di legge di trascrizione delle scritture contabili), può richiedere di prendere visione dei rendiconti e dei bilanci e di estrarne copia a sue spese.

Detagliamenti

Art. 23) **Detagliamenti.** Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ad fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.1994, n. 652, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Forme finali

Art. 24) **Classe di compromesso.** La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, e tra so-



REG. TO AD INREA
 N. 354 / 2018
 PER € 200,00 €
 INCASSO ALLA MANIPOLAZIONE
 Per il Direttore Provinciale
 Il P. [Signature]
 [Stamp]